

NOVITÀ NORMATIVE INTRODOTTE DAL GOVERNO MONTI

<p>DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI</p> <p>a cura di Andrea Cicia e Simone Gambardella</p>	<p>Art. 8 d.l. 201/2011, convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. n. 214/2011 – Introdotta la garanzia statale sulle passività delle banche.</p> <p>L’Art. 8 del Decreto Legge prevede che il Ministero dell’economia è autorizzato a concedere, fino al 30 giugno 2012, la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, al fine di ripristinare e sostenere la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie. La garanzia può essere concessa dal Ministero dell’economia:</p> <p>(i) sulle passività delle banche fino al 30 giugno 2012 con scadenza a tre mesi fino a cinque anni;</p> <p>(ii) sulle obbligazioni bancarie garantite (“Covered bond”) di cui all’art. 7-bis della L. n. 130/1999 a partire dal 1 gennaio 2012 con scadenza a tre mesi fino a sette anni.</p>
<p>DECRETO “SALVA ITALIA”</p>	<p>Art. 39 del d.l. 201/2011 convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. n. 214/2011 – Elevato l’importo massimo garantito dal Fondo di garanzia per le PMI.</p> <p>L’Art. 39, comma 3 del Decreto legge prevede che, in materia di garanzia a favore delle PMI, la garanzia e la controgaranzia possono essere concesse per un importo massimo pari a 2 milioni e cinquecentomila euro per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici individuati con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia.</p>
<p>DECRETO “LIBERALIZZAZIONI”</p>	<p>Art. 35 del d.l. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012 - Introdotte misure per la tempestività dei pagamenti e l’estinzione dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni.</p> <p>L’articolo 35 del Decreto Legge introduce misure per la tempestività dei pagamenti e per l’estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali. Infatti, al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione, vengono stanziati complessivamente 5,7 milioni di euro per l’anno 2012. Di</p>

<p>DECRETO “SEMPLIFICAZIONI”</p>	<p>queste risorse, 2,7 milioni verranno messi a disposizione attraverso il riutilizzo dei fondi speciali derivanti dai residui passivi, mentre 1 milione verrà recuperato mediante la riallocazione di alcune poste contabili e destinato all'estinzione dei crediti per spese relative a consumi intermedi. Inoltre, grazie all'introduzione, in sede di conversione, del nuovo comma 3-<i>bis</i>, le Pubbliche Amministrazioni ai fini del pagamento dei debiti sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso il ricorso agli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, o anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. Si precisa altresì che, in caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento e transazioni, le controversie in corso si intendono rinunciate.</p> <p>Art. 41 del d.l. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012 – Introdotta la possibilità di emissione di obbligazioni e titoli di debito da parte di società di progetto (“project bond”).</p> <p>L'art. 41 del Decreto Legge, mediante la sostituzione dell'art. 157 del d.lgs n. 163/2001 (“Codice appalti”), prevede la possibilità di emettere obbligazioni e titoli di debito per le società di progetto e le società titolari di un contratto di partenariato pubblico-privato. In particolare viene espressamente previsto che tali titoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) sono nominativi; (ii) possono essere emessi anche in deroga ai limiti previsti dagli artt. 2412 e 2483 c.c. ma a condizione che siano destinati alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati così come definiti dal regolamento di attuazione del TUF; (iii) non possono essere trasferiti a soggetti diversi dagli investitori qualificati; (iv) possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni o fondi privati, secondo modalità definite con decreto dal Ministro dell'economia di concerto con il Ministro delle infrastrutture. <p>Ai titoli emessi con le caratteristiche sopra illustrate non si applicano gli artt. 2413, 2414-<i>bis</i>; 2420 c.c. relativi alla disciplina delle obbligazioni delle S.p.a.</p> <p>Non ci sono novità di rilievo per il settore finance nel d.l. n. 5/2012 (c.d. Decreto “semplificazioni”).</p>
---	---

<p>TUTELA DEI CONSUMATORI</p> <p>a cura di Claudia Gargano</p> <p>DECRETO “LIBERALIZZAZIONI”</p>	<p>Articolo 5 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 - Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie</p> <p>E' introdotta una tutela amministrativa contro le clausole vessatorie secondo la quale l'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, d'ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, potrà dichiarare la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola sarà diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposite sezioni del sito internet istituzionale dell'Autorità e sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria. In caso di inottemperanza l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria. E' previsto inoltre che le imprese possano interpellare preventivamente l'Autorità ai fini di una valutazione della vessatorietà di una clausola. L'Autorità, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria. Contro gli atti dell'Autorita' sarà competente il giudice amministrativo.</p> <p>Articolo 5-ter D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 - Rating di legalità delle imprese</p> <p>E' prevista l'elaborazione, ad opera dell'AGCM e dei Ministeri dell'interno e della giustizia, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale; del rating attribuito si terrà conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario.</p> <p>Articolo 6 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 - Norme per rendere efficace l'azione di classe</p> <p>Viene introdotta una semplificazione delle condizioni di accesso all'azione di classe. Non sono più richiesti diritti e situazioni identiche, bensì diritti e situazioni omogenee. In caso di accoglimento di un'azione di classe il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno.</p> <p>Articolo 7 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 - Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive</p> <p>Si prevede che tutte le entità, società di persone o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica esercitano un'attività economica artigianale e altre attività a titolo individuale o</p>
--	---

	<p>familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, possono beneficiare della tutela da pratiche commerciali scorrette e aggressive prevista dal Codice del Consumo. La tutela prevista finora solo per il consumatore viene quindi estesa anche alle microimprese.</p> <p>Articolo 8 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 Contenuto delle carte di servizio Viene ampliato il contenuto delle carte di servizio che dovranno indicare in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura.</p>
<p>DIRITTO BANCARIO E ASSICURATIVO</p> <p>a cura di Claudia Gargano</p> <p>DECRETO “SALVA ITALIA”</p>	<p>Art. 8 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 - Misure per garantire la stabilità del sistema finanziario e creditizio Il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto termine in conformità alla normativa europea in materia.</p> <p>Articolo 11- bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 - Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie Si prevede che le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonché le notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono effettuati esclusivamente in via telematica.</p> <p>Articolo 12 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 - Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante. Si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore previste dalla normativa antiriciclaggio sono adeguate all'importo di euro mille; - le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti (tra cui anche stipendi, pensioni, e compensi comunque dovuti da una P.A.) sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici con accredito sui conti correnti bancari o postali dei creditori;

**DECRETO
“LIBERALIZZAZIONI”**

- sarà emanata apposita convenzione, per la definizione delle caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base.

Articolo 27 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 - Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base

Si prevede la definizione da parte delle Associazioni di categoria entro il 1° giugno 2012, di regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.

Si prevede inoltre che entro 3 mesi dalla delibera del CICR, da adottarsi entro il 31 maggio 2012 i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

Inoltre a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito sono nulle.

Articolo 27 bis D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 - Nullità di clausole nei contratti bancari

E' prevista la nullità di tutte le clausole che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione e messa a disposizione di linee di credito, anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido quando le clausole sono state stipulate in violazione delle disposizioni applicative del nuovo art. 117bis TUB che dovranno essere emanate dal CICR.

Articolo 27 ter D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 - Cancellazioni delle ipoteche perenti

Si prevede la cancellazione d'ufficio dell'ipoteca in tutte le fattispecie di estinzione di cui all'articolo 2878 del codice civile

Articolo 27 quinquies D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 – Termine

per la surrogazione nei contratti di finanziamento

Si prevede che la surrogazione nei contratti di finanziamento debba perfezionarsi entro il termine di dieci giorni dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del proprio debito residuo

Articolo 28 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 - Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo

Si prevede che le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi

Articolo 29 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 - Efficienza produttiva del risarcimento diretto

Nell'ambito del sistema di risarcimento diretto i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.

In alternativa ai risarcimenti per equivalente, e' facolta' delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, se il risarcimento e' accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validita' non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente e' ridotto del 30 per cento.

Articolo 30 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 - Repressione delle frodi

Si prevede che ciascuna impresa di assicurazione che esercita nel ramo responsabilita' civile autoveicoli deve trasmettere all'ISVAP, ogni anno, pena una sanzione pecuniaria, una relazione contenente informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si e' ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, nonche' in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Il mancato invio della relazione comporta l'irrogazione da parte di una sanzione.

Inoltre, le medesime imprese di assicurazione, sono tenute a

indicare nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma di diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.

Articolo 31 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 - Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i Danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada

Il Ministero dei Trasporti provvederà ad emanare entro 6 mesi un Regolamento che definisca le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni assicurativi, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici.

Articolo 32 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 - Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni

L'assicurato può acconsentire all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti e i costi sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite.

L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati

Articolo 34 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 - Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto

Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti devono, prima della sottoscrizione del contratto, informare il cliente, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi.

Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto tali informazioni è nullo.

Il mancato adempimento dell'obbligo comporta l'irrogazione di una sanzione da parte dell'ISVAP a carico della compagnia che ha conferito il mandato all'agente, che risponde in solido con questo.

<p>DIRITTO SOCIETARIO</p> <p>a cura di Enrico Esente</p> <p>DECRETO “LIBERALIZZAZIONI”</p>	<p>Art. 2 dl. 24 gennaio 2012, n.1 - Tribunale delle imprese L’art. 2 del dl. 1/2012 prevede l’istituzione del “Tribunale delle imprese”. I nuovi uffici giudiziari ereditano integralmente le vecchie competenze in materia di proprietà industriale e intellettuale e rimangono il giudice di riferimento per le class action. Con il Decreto Liberalizzazioni le sezioni specializzate divengono altresì competenti, relativamente alle società per azioni e in accomandita per azioni, ovvero alle società da queste controllate o che le controllano, per le cause:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tra soci delle società', inclusi coloro la cui qualità' di socio e' oggetto di controversia; b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali; d) tra soci e società'; e) in materia di patti parasociali; f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; g) aventi ad oggetto azioni di responsabilità' promosse dai creditori delle società' controllate contro le società' che le controllano; h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 3, all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies codice civile; i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. <p>Le nuove disposizioni si applicheranno ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall’entrata in vigore del Decreto.</p> <p>Art. 3 dl. 24 gennaio 2012, n.1 – Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata L’art. 3 del dl. 1/2012 introduce all’art. 2463-bis la società semplificata a responsabilità limitata, che si caratterizza per il fatto che può essere costituita solo da persone fisiche che non abbiano ancora compiuto 35 anni di età e prevede che: il capitale sia di almeno 1 (un) euro ; la costituzione avvenga mediante scrittura privata da depositare presso il registro delle Imprese a cura degli amministratori, in esenzione da diritti di bollo e di segreteria. Al compimento del trentacinquesimo anno di età di uno dei soci, lo stesso è escluso di diritto dalla società se gli amministratori non provvedono a convocare, senza indugio, l’assemblea per deliberare la trasformazione della società; di tutti i soci, gli amministratori devono convocare,</p>
---	--

	<p>senza indugio, l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, a pena di scioglimento della stessa ex art. 2484, c.c. Di fatto quindi la srl semplificata si scioglie, oltre che al verificarsi delle cause previste dall'art. 2484, c.c. , anche qualora venga meno il requisito dell'età in capo a tutti i soci. Per la costituzione della Ssrl occorrerà comunque attendere le norme attuative che saranno disposte da un apposito decreto ministeriale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto.</p>
<p>DIRITTO DELL'ENERGIA</p> <p>a cura di Roberta Raimondo</p> <p>DECRETO "LIBERALIZZAZIONI"</p>	<p>Articolo 13 - Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili</p> <p>A decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore del provvedimento, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, "al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili" ai valori europei, "nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale, esclude dall'aggiornamento una percentuale corrispondente al rapporto tra produzione nazionale di gas e consumi, con riferimento all'anno precedente alla determinazione stessa". Inoltre "introduce progressivamente sulla restante quota, il "riferimento, per una percentuale pari almeno alla quota dei volumi contrattuali non gravati da clausole di ritiro minimo da contratti di tipo take or pay, ai prezzi del gas rilevati nei mercati europei".</p> <p>Articolo 14 - Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese</p> <p>Le capacità di stoccaggio di gas naturale che si rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico, nonché delle nuove modalità di calcolo degli obblighi di modulazione, sono assegnate per l'offerta alle imprese industriali di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri e di rigassificazione, secondo criteri di sicurezza degli approvvigionamenti stabiliti nel decreto, nonché alle imprese di rigassificazione, a garanzia del rispetto dei programmi di rigassificazione dei propri utenti in presenza di eventi imprevedibili sotto il controllo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.</p> <p>Articolo 15. - Disposizioni in materia di separazione proprietaria</p> <p>Al fine di introdurre la piena terzietà dei servizi regolati di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione dalle altre attività della relativa filiera svolte in concorrenza, è previsto entro diciotto mesi il modello di separazione proprietaria per la SNAM S.p.a.</p>

Articolo 16 - Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche

Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi , entro sei mesi, sono stabilite le modalità per individuare le maggiori entrate effettivamente realizzate e le modalità di destinazione di una quota di queste per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi.

Articoli 17-20 – Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti

Gli articoli prevedono la completa liberalizzazione per impianti self service e per impianti fuori città. “Ove presenti presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, non possono essere posti vincoli o limitazioni all’utilizzo continuativo, anche durante l’orario di apertura, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato”. Tra le altre previsioni confermata la possibilità per i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera di rifornirsi “liberamente” da “qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell’approvvigionamento sono nulle, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. Nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, sono consentite le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante al fine di sviluppare la capacità di acquisto all’ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi”. Migliorano le informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico da adottare entro 60 giorni si definisce la nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedì per il relativo invio alla Commissione Europea basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalità di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione. La cartellonistica dovrà assicurare che le indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalità non servito, dove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo l’ordine dall’alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano. I prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, sono inoltre riportati evidenziando le prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, è determinata l’entità sia dei contributi sia della nuova contribuzione al fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti “per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una

variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresì conto della densità territoriale degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza”.

Articolo 21 - Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica

L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas adotta con propria delibera, entro 60 giorni, le misure sui sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche, definisce le modalità per la rapida installazione di ulteriori dispositivi di sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad elevata concentrazione di potenza non programmabile.

Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105, recante “Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1000 volt”.

L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas istruisce la domanda ricevuta circa l'individuazione dei singoli asset regolati, definendone la remunerazione entro 90 giorni dal ricevimento della stessa richiesta.

Articolo 22 - Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell'energia elettrica e del gas

Il Sistema informatico Integrato, istituito presso l'Acquirente Unico è finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali e la banca dati raccoglie, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas adegua i propri provvedimenti in materia entro due mesi.

Articolo 23 - Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale

“Fermi restando l'obbligo di predisposizione annuale di un Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e le procedure di valutazione, consultazione pubblica ed approvazione” il “medesimo Piano è sottoposto annualmente alla verifica di assoggettabilità a procedura VAS” ed è “comunque sottoposto a procedura VAS ogni tre anni”.

Articolo 24 - Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari

Per accelerare le attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari viene prevista una specifica procedura per accelerare la

valutazione e la possibile autorizzazione dei progetti di disattivazione presentati da almeno dodici mesi. Tra le altre misure viene semplificato anche il rilascio delle autorizzazioni ad eseguire specifici interventi che si dovessero rendere urgenti, in attesa dell'autorizzazione del complessivo progetto di disattivazione, per motivi di sicurezza ovvero per dare più efficienza al processo e ridurre i costi di gestione, viene prevista una "autorizzazione unica" per gli atti relativi all'esecuzione dei progetti e delle opere di disattivazione, ferme restando le specifiche procedure previste per la localizzazione e la realizzazione del Deposito Nazionale. Per questo, si prevede l'integrazione nel procedimento istruttorio dei pareri degli enti locali e della Regione, oltre che della Valutazione d'impatto ambientale, ove prevista.

I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi conferiscono, per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio al Deposito nazionale. I tempi e le modalità tecniche del conferimento sono definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'organismo per la sicurezza nucleare di cui all'articolo 21, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.".

Articolo 65 – Impianti fotovoltaici in ambito agricolo

L'accesso agli incentivi statali è riservato agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree classificate agricole e che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro 180 giorni.

L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas assicura, la priorità di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica di fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 KW per ciascuna azienda agricola.